

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3926

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, CAPIELLO, MASTRANTUONO

Presentata il 10 maggio 1989

Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 30 settembre 1987 presentammo una proposta di legge (atto Camera n. 1569) per l'istituzione, presso i comuni, di fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini non abbienti; l'attuale proposta, oltre a riprendere quel tema, tiene conto del dibattito finora svolto sull'argomento e considera che il Governo ha presentato un apposito disegno di legge (atto Camera n. 3048), a cui ci si è riferiti nella stesura di alcune norme della presente proposta, in particolare gli articoli 4 e 5.

Si è ritenuto opportuno allargare l'area di intervento considerata dal disegno di legge governativo, sia estendendo il patrocinio ai giudizi civili, soprattutto in quelle materie (diritto della persona, della famiglia e sfratti) nelle quali l'intervento dello Stato appare doveroso anche

in attuazione del precetto costituzionale, sia elevando a lire 12 milioni il limite di reddito massimo entro il quale è consentita l'ammissione al patrocinio.

La proposta di legge mira, inoltre, ad ottenere un duplice risultato: *a)* consentire al non abbiente di scegliere liberamente il difensore di sua fiducia tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 6, potendosi avvalere quindi anche di professionisti particolarmente qualificati; *b)* incentivare gli avvocati ed i procuratori alla iscrizione negli elenchi dei difensori dei non abbienti mediante la previsione — a fronte dell'impegno a contenere al minimo tariffario i propri onorari — di consistenti benefici sia in termini di immagine (è prevista a tal fine una adeguata pubblicizzazione degli elenchi), sia sotto il profilo fiscale (è prevista

la detrazione della differenza tra il minimo tariffario obbligatoriamente applicato in concreto ed i maggiori onorari che si sarebbero potuti pretendere in base all'ordinario regime tariffario).

Il patrocinio a spese dello Stato è istituito per i cittadini non abbienti, ed ha come oggetto la tutela in giudizio nei procedimenti penali ed in alcune controversie civili di maggior rilevanza sociale (articolo 1).

L'ammissione al patrocinio è subordinata al possesso di un reddito annuo netto non superiore a lire 12.000.000. Se il patrocinio è richiesto in favore di persona coniugata, minore o considerata a carico di un familiare ai fini del pagamento dell'IRPEF, tale richiesta deve essere valutata tenendo conto degli obblighi di solidarietà ed assistenza esistenti nell'ambito della famiglia (articolo 2, comma 1). È stato escluso, poi, di considerare a tal fine il reddito di uno dei componenti la famiglia nei confronti del quale l'imputato avrebbe commesso un reato (articolo 2, comma 3). È stato previsto, inoltre, l'adeguamento triennale della misura del reddito per l'ammissione al patrocinio in relazione al variare del potere di acquisto della moneta (articolo 2, comma 4).

Al fine di valutare la domanda di ammissione è stata prevista (articolo 3) una commissione che, per la sua composizione, offre le massime garanzie di obiettività. La procedura per l'ammissione al gratuito patrocinio, può essere chiesta alla commissione predetta in ogni stato e grado del procedimento (articolo 4, commi 1 e 2).

Anche l'imputato detenuto può presentare istanza, così come può presentarla chi è agli arresti domiciliari (articolo 4, comma 3). Nel caso in cui l'interessato è analfabeta, l'istanza viene prodotta oralmente (articolo 4, comma 4).

L'articolo 5 stabilisce che la documentazione da allegare all'istanza si produce previa autodichiarazione, prevedendo inoltre la possibilità, per chi è detenuto, internato o in stato di arresto presso la propria abitazione, di presentare la documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 5, comma 3). Viene stabilita, infine, una responsabi-

lità di natura penale in caso di dichiarazione mendace (articolo 5, comma 6).

L'elenco degli avvocati o procuratori che ne fanno domanda è tenuto dalla commissione da cui all'articolo 3 (articolo 6, comma 1). La domanda di iscrizione contiene l'impegno da parte dei professionisti a limitare gli onorari e i minimi tariffari (articolo 6, comma 2). Gli elenchi avranno la massima pubblicizzazione, previa affissione in ogni ufficio giudiziario e presso il comune interessato (articolo 6, comma 4). Nei successivi commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 viene stabilito che i procuratori e gli avvocati presentano alla commissione una parcella degli onorari, per singoli giudizi ammessi al patrocinio gratuito, sulla base dell'ordinario regime tariffario e, qualora la commissione l'approvi, la differenza risultante dall'attestazione della commissione, nella quale si indica il minore introito percepito, è ammessa in detrazione dal reddito imponibile del professionista interessato.

È stata prevista la sospensione fino a sei mesi dell'esercizio della professione qualora il difensore percepisca somme, a qualsiasi titolo, dal cittadino ammesso al patrocinio, nello svolgimento della propria prestazione professionale (articolo 6, comma 8).

L'articolo 7 dispone la creazione di un apposito fondo per la difesa dei cittadini non abbienti presso ciascun comune dove ha sede il tribunale. Tale fondo viene costituito mediante l'utilizzo di somme derivanti da tributi locali o donazioni e contributi dei privati e, con le somme liquidate a favore del cittadino ammesso al patrocinio per diritti, competenze e onorari. Ciascun fondo è destinato alle controversie, relative agli uffici giudiziari del circondario (articolo 7, comma 3). Mentre per i giudizi pendenti presso la Corte di appello e la Corte di cassazione si provvede con i fondi istituiti presso i comuni sede di Corte di appello e presso il comune di Roma (articolo 7, comma 4).

Con l'articolo 8 si ipotizza la decadenza del beneficio alla ammissione al patrocinio qualora venga accertata, da parte del giudice o dell'intendente di finanza, il venir meno delle condizioni di ammissibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare i mezzi per difendersi al cittadino non abbiente imputato in un procedimento penale ovvero penale militare, ovvero convenuto in un giudizio civile avente ad oggetto:

a) la separazione o lo scioglimento del matrimonio, e i rapporti patrimoniali collegati;

b) l'interdizione o l'inabilitazione;

c) la risoluzione di un contratto di locazione.

ART. 2.

1. Può essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato chi nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza ha conseguito un reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, assoggettabile all'IRPEF, non superiore a lire 12.000.000. Se l'interessato è coniugato, nella determinazione dei redditi di cui sopra si tiene conto anche del reddito del coniuge non legalmente separato; se è minore o se agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è considerato familiare a carico, si tiene conto anche dei redditi dei genitori o, rispettivamente, della persona che beneficia della relativa detrazione d'imposta.

2. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

3. Se l'ammissione al patrocinio è richiesta dall'imputato di un reato commesso in danno di uno dei componenti la famiglia, ai fini della determinazione dei

limiti di reddito indicati nel comma 1 non si considera il reddito della persona offesa.

4. Ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

ART. 3.

1. Presso ciascun tribunale è istituita, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, una commissione per la difesa dei cittadini non abbienti.

2. La commissione è composta:

a) dal presidente del tribunale, ovvero da un giudice da lui delegato avente qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello, che la presiede;

b) dal procuratore della Repubblica, o da un magistrato del pubblico ministero da lui delegato;

c) dai sindaci dei comuni il cui territorio ricade nella competenza del tribunale;

d) dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, ovvero da un avvocato da lui delegato.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, la commissione, sentito ove occorra l'interessato, delibera sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4. Tutte le deliberazioni della commissione costituiscono provvedimenti definitivi.

ART. 4.

1. In ogni stato e grado del procedimento il soggetto che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 1 può chiedere

di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato. L'ammissione può essere domandata anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata alla commissione di cui all'articolo 3. L'istanza deve essere sottoscritta dalla parte e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve, o dal cancelliere del pretore del luogo in cui il richiedente si trova o da un notaio o da un segretario comunale o da un agente consolare all'estero.

3. L'imputato detenuto od internato può presentare l'istanza al direttore dell'istituto penitenziario, che, dopo aver autorizzato la sottoscrizione, la trasmette all'ufficio indicato al comma 2. L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice fa pervenire l'istanza all'ufficio indicato nel comma 2, anche avvalendosi di una persona di sua fiducia o di un legale.

4. Se l'interessato è analfabeta, l'istanza è resa oralmente ad uno dei soggetti autorizzati a riceverla a norma dei commi 2 e 3, che provvede a redigere processo verbale.

ART. 5.

1. L'istanza prevista dall'articolo 4 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità del richiedente e dei componenti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di redditività previste per l'ammissione al patrocinio statale, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 2;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. All'istanza devono inoltre essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2:

- 1) il numero di codice fiscale;
- 2) il reddito di lavoro;
- 3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità, o comunque il godimento;
- 4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia delle ultime dichiarazioni dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia del richiedente rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'imputato è detenuto, internato o in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la documentazione prevista dai commi 1 e 2 può anche essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'imputato.

4. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

5. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 3 e 4 il giudice provvede egualmente sull'istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.

6. La falsità o le omissioni nell'auto-certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione fino a due anni; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 8 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

ART. 6.

1. La difesa dei non abbienti è assicurata dagli avvocati e procuratori che facciano domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dalla commissione di cui all'articolo 3.

2. Alla domanda di iscrizione il professionista allega una dichiarazione di impegno irrevocabile a limitare ai minimi tariffari gli importi spettanti a titolo di onorario per le prestazioni rese in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a carico dello Stato.

3. Le spese e i diritti sono liquidati dal giudice, con gli onorari al minimo, alla presentazione della parcella.

4. La commissione di cui all'articolo 3 dispone che gli elenchi di cui al comma 1 siano tenuti affissi in spazi chiaramente visibili presso ogni ufficio giudiziario, nonché presso ciascun comune interessato.

5. I procuratori legali e gli avvocati iscritti negli elenchi di cui al comma 1 presentano alla commissione per la difesa dei cittadini non abbienti un prospetto di parcella contenente, per ciascun assistito

ammesso ai benefici del gratuito patrocinio e per singoli procedimenti, la liquidazione dei diritti e degli onorari in base all'ordinario regime tariffario.

6. La commissione, ove ritenga di approvare il prospetto depositato, rilascia entro trenta giorni al difensore un'attestazione da cui risulti il minore introito in concreto percepito in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2.

7. La differenza, risultante dall'attestazione di cui al comma 6, è ammessa in detrazione dal reddito imponibile annuale del professionista.

8. È fatto divieto al difensore di percepire somme, in relazione allo svolgimento della propria prestazione professionale, dal cittadino ammesso, direttamente o a mezzo di interposta persona. La violazione del divieto comporta, a carico del difensore, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi, deliberata dal consiglio dell'ordine, nonché la cancellazione dagli elenchi di cui al presente articolo. La commissione dispone l'affissione dell'estratto del provvedimento sanzionatorio presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale.

ART. 7.

1. Gli importi da corrispondere per le prestazioni professionali svolte in favore dei cittadini ammessi al patrocinio gratuito sono posti a carico di un fondo, istituito presso ciascun comune sede di tribunale.

2. Al fondo affluiscono:

a) quote di trasferimento dello Stato, da stabilirsi per l'intero territorio nazionale con decreto del Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) proventi derivanti da quote di tributi locali o da elargizioni e contributi di privati;

c) somme liquidate in giudizio, per diritti, competenze e onorari, a favore del cittadino ammesso al gratuito patrocinio.

3. Il fondo provvede per le controversie pendenti dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario.

4. Per le controversie pendenti dinanzi alle Corti di appello e alla Corte di cassazione si provvede con le somme disponibili, rispettivamente, nei fondi istituiti presso i comuni sedi di Corte d'appello e presso il comune di Roma.

ART. 8.

1. Il giudice o l'intendente di finanza che accertino carenze sopravvenute delle condizioni di cui all'articolo 2, ne danno immediata notizia alla commissione che, entro i successivi trenta giorni, dispone — ove necessario — la decadenza dal beneficio dell'ammissione.

2. Il provvedimento comporta la cessazione dai benefici previsti dalla presente legge, a decorrere dalla notificazione all'interessato.

3. Ove l'interessato abbia dolosamente taciuto od occultato i fatti o le circostanze comportanti la decadenza dai benefici, sono posti a suo carico gli oneri connessi alla indebita fruizione dei benefici del patrocinio gratuito, a decorrere dalla data in cui la prima delle condizioni per la decadenza si è verificata.